

Comunicato stampa

Data:
25 settembre 2019

Embargo:
25 settembre 2019

Contatto:
Tobias Lux, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 91 71
tobias.lux@finma.ch

e

Vinzenz Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenz.mathys@finma.ch

Procedimento della FINMA: HNA Group viola gravemente gli obblighi di pubblicità

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha constatato che HNA Group ha a più riprese comunicato in modo scorretto gli aventi economicamente diritto della sua precedente partecipazione in Dufry AG, quotata alla borsa svizzera. Ciò costituisce una grave violazione degli obblighi in materia di pubblicità sanciti dal diritto svizzero dei mercati finanziari.

Nel quadro di un procedimento di *enforcement*, la FINMA ha svolto delle indagini in merito alla partecipazione di HNA Group Ltd. in Dufry AG e all'osservanza dei corrispondenti obblighi in materia di pubblicità. Dal 2017 vari soggetti giuridici di HNA Group hanno acquistato azioni di Dufry ed effettuato operazioni di rivendita fino a gennaio 2019. Sull'arco di questo periodo HNA Group deteneva cumulativamente fino al 21% di tutte le azioni di Dufry. Avendo la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto avviato una procedura sui rapporti di proprietà di HNA Group, la FINMA ha aperto delle indagini.

Comunicazione scorretta dell'avente economicamente diritto

Dall'indagine della FINMA è emerso che, nelle ripetute operazioni di acquisto e di vendita delle partecipazioni, a più riprese l'avente economicamente diritto non è stato comunicato in modo corretto (v. anche [Rapporto](#)). Nelle sue comunicazioni in materia di pubblicità, HNA Group ha sempre indicato Cihang Foundation quale avente economicamente diritto della partecipazione in Dufry, anziché entrambi i presidenti del conglomerato. Tutte e due i presidenti, Feng Chen e Jian Wang, nel frattempo deceduto, disponevano tuttavia di ampie possibilità di controllo e, in ragione delle rispettive partecipazioni indirette di 14,98% detenute in HNA Group, hanno sopportato congiuntamente il maggiore rischio economico derivante dalla partecipazione in Dufry. Le sei comunicazioni effettuate tra aprile 2017 e febbraio 2019 all'organo per la pubblicità delle partecipazioni della borsa svizzera non erano pertanto conformi alla verità.

Constatata una grave violazione del diritto dei mercati finanziari svizzero

La FINMA ha accertato nella sua decisione che Feng Chen e Cihang Foundation hanno pertanto violato gravemente l'obbligo di comunicazione e il correlato obbligo di trasparenza sancito dal diritto dei mercati finanziari svizzero. La FINMA sposterà inoltre denuncia penale presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Rispetto delle norme del diritto svizzero in materia di pubblicità nelle attività di investimento

In Svizzera, gli azionisti di società quotate in Svizzera sono tenuti a comunicare se la loro partecipazione supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori di soglia dei diritti di voto. Nella determinazione dell'avente economicamente diritto soggetto all'obbligo di comunicazione è decisiva la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest'ultima.

Patric Eymann, responsabile della Divisione Enforcement della FINMA, ribadisce: «Sul mercato occorre trasparenza in merito alla persona retrostante a partecipazioni rilevanti in società anonime quotate in borsa. In Svizzera le relazioni di fatto devono pertanto essere comunicate, in modo tale da impedire che gli investitori, come in questo caso, si occultino dietro a strutture e formalità poco trasparenti. E aggiunge: «Una corretta comunicazione in materia di pubblicità è importante per la trasparenza sul mercato. In questi casi la FINMA agisce pertanto con coerenza, affinché tutti i partecipanti al mercato possano avere fiducia nelle comunicazioni in materia di pubblicità.»